

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17, di attuazione dell'art. 43 L. 247/2012 la frequenza ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, è ormai obbligatoria per tutti i praticanti avvocato iscritti nel relativo registro con decorrenza dal 1/4/2022.

Il corso è organizzato in moduli semestrali: novembre/aprile; maggio/ottobre.

Le iscrizioni avvengono di regola almeno ogni sei mesi, come da modulo di domanda pubblicato alla pagina https://www.foroavezzano.it/jsps/SCUOLA_FORENSE_DELLA_MARSICA.jsp e come da modulo di iscrizione al seguente link.

<https://www.foroavezzano.it/UserFiles/File/MODULO%20ISCRIZIONE%20SCUOLA%20FORENSE%20DELLA%20MARSICA.pdf>

*Il corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato della Scuola Forense della Marsica è ideato per **preparare studentesse e studenti all'esame di abilitazione.***

I corsisti, all'esito del percorso formativo, avranno acquisito le seguenti competenze e abilità:

- tecniche e modalità di scrittura e persuasione,*
- abilità nella redazione di atti e pareri,*
- competenze nella citazione normativa e giurisprudenziale*
- capacità e abilità di sintesi,*
- attitudine alla capacità di orientamento e di collegamenti interdisciplinari,*
- capacità di rielaborazione critica dei contenuti.*

FAQ Obbligatorietà Corsi Di Formazione Per I Tirocinanti Avvocati (Scuola Forense)

Sono iscritto al Registro dei tirocinanti. Sono tenuto a frequentare obbligatoriamente la Scuola Forense al fine di ottenere il nulla osta di fine pratica e di poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio alla professione forense?

Tutti i tirocinanti iscritti al Registro dopo il 1° aprile 2022, oltre a rispettare la previgente disciplina della pratica forense, devono frequentare un corso di durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. I praticanti iscritti in data precedente (la data è indicata dalla delibera d'iscrizione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza) non devono frequentare obbligatoriamente i corsi di cui al D.M. 17/2018 previsti dall'art. 43 L. 247/2012.

Mi sono iscritto al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022. Cosa devo fare per sostenere l'esame a dicembre 2023?

Coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022, potendo completare il tirocinio forense di 18 mesi in tempo utile a sostenere l'esame di Stato nel 2023, devono obbligatoriamente frequentare il corso. Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1° aprile 2022 il corso è facoltativo anche se sosterranno l'esame di Stato nel 2023. Chi si è iscritto al Registro dopo il 10 maggio 2022, non riuscendo a completare la pratica di 18 mesi in tempo utile per sostenere l'esame di Stato nel 2023, essendo scaduti i termini per iscriversi a frequentare le lezioni del primo modulo semestrale con decorrenza 9 novembre 2022, dovranno attendere il prossimo bando oppure iscriversi ad una delle scuole di specializzazione per le professioni legali universitarie, che stanno avviando i corsi specifici, anche in convenzione.

Quando posso iscrivermi ai corsi di formazione obbligatoria?

Circa due mesi prima dell'inizio del modulo, ovvero nei mesi di settembre e di marzo, sarà possibile iscriversi al corso, che ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. I corsi sono organizzati in moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art.5 comma 1).

Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel nuovo circondario. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, ne attesterà la frequenza (DM 9 febbraio 2018 n. 17, art.5, comma 2).

Sono previste verifiche durante il corso obbligatorio?

Sì, sono previste al termine di ciascun semestre, due intermedie ed una finale. Le verifiche consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel semestre appena completato. Il test è composto da 30 domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di 40 domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno

l'80% delle lezioni. Il superamento di una verifica intermedia consente di frequentare il semestre successivo ovvero il mancato superamento comporta la ripetizione dell'ultimo semestre frequentato e della relativa verifica al successivo appello. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica. (DM 9 febbraio 201n. 17 art.8)

Chi organizza i corsi di formazione obbligatori?

I corsi possono essere organizzati dalle Scuole Forensi istituite dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi idonee e accreditate, oltre che da altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art. 2 comma 1)

Sto effettuando il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013. Come mi devo comportare con i corsi di formazione obbligatoria?

Il praticante avvocato che svolga il tirocinio presso gli uffici giudiziari deve contemporaneamente frequentare un corso di formazione ex art.43 l.p.f..

Sono uno studente universitario che si avvale dell'anticipo della pratica forense. Sono tenuto a frequentare anche i corsi obbligatori di formazione?

Sì. Lo studente regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza che abbia usufruito della c.d. pratica anticipata, una volta iscritto al Registro deve completare il tirocinio con dodici mesi di pratica presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato e contemporaneamente frequentare un corso di formazione di eguale durata.

Il praticante avvocato che è attualmente impiegato presso gli uffici del processo deve frequentare i corsi obbligatori di formazione?

Sì. I praticanti avvocati devono proseguire il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori. Per i soli praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo comporta la sospensione del tirocinio e della formazione forense.

Mi sono re-iscritto al Registro dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di formazione forense. Sono tenuto a frequentare i corsi durante il mio tirocinio?

Sì. L'anzianità della prima iscrizione al Registro dei praticanti, alla quale non abbia fatto seguito l'effettivo e documentato svolgimento del tirocinio, non consente di esonerare il tirocinante da tutti gli obblighi di formazione che gravano sui tirocinanti iscritti (e sui re-iscritti) dopo il 1aprile 2022.

Quando devo frequentare la scuola forense obbligatoria?

Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 15 luglio 2022 la frequenza del corso obbligatorio deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.

Circa due mesi prima dell'inizio del corso, è possibile iscriversi al modulo in partenza della scuola forense.

Quale scuola forense obbligatoria devo frequentare?

I corsi possono essere organizzati dalle Scuole Forensi istituite dai Consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi idonee e accreditate, oltre che da altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art. 2 comma 1)

La Scuola Forense della Marsica, in ossequio al D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, è accreditata dal CNF a livello nazionale. Pertanto è possibile frequentare la Scuola Forense per poter sostenere l'esame d'avvocato.

Posso frequentare la scuola forense interamente online?

Il D.M. 17/2018 non ha previsto la possibilità di frequenza della scuola in modalità interamente online. E' previsto – ove venga deliberato e per esigenze straordinarie - un massimo di 50 ore di corsi in modalità a distanza (e-learning) e per il resto la scuola forense va frequentata in presenza.

- *Che differenza c'è tra la Scuola Forense ed il Corso di preparazione all'Esame d'Avvocato?*

La Scuola Forense – della Marsica in ossequio al D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, ha lo scopo di formare praticanti avvocati sia sotto il profilo della preparazione all'esame di Stato.

La frequenza di una Scuola Forense accreditata, a seguito del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 e del regolamento attuativo del CNF, è obbligatoria per i praticanti avvocati iscritti al registro dopo il 1 aprile 2022.

Quali categorie sono esonerate dalla frequenza della scuola forense obbligatoria?

Tutti i praticanti iscritti in data precedente al 1° aprile 2022 non devono frequentare obbligatoriamente i corsi di cui al D.M. 17/2018 previsti dall'art. 43 L. 247/2012.

Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi, evidentemente, c'è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;

Il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi. Tuttavia, il CNF, nella seduta amministrativa del 15 luglio 2022, ha osservato che "la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi."

Tuttavia, segnaliamo che non tutti i COA permettono tale durata limitata di 6 mesi in caso di tirocinio ex art. 73. Sugeriamo di chiedere conferma al proprio ordine di appartenenza prima di iscriversi ad una scuola forense per il periodo previsto.

Scuola di specializzazione e pratica forense. In particolare il Consiglio dell'Ordine di Savona chiede, nel primo quesito, «se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 41 comma 9 della l. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti».

La seconda questione del COA, riconducibile alla prima, è se il testo dell'art. 3, comma 5 d.m. n. 70/2016, debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. «il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 9, l. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica».

Le risposte del CNF. La risposta del Consiglio Nazionale Forense è chiara e concisa. Il CNF, rispondendo al primo quesito, ritiene che il titolo conseguito presso le scuole di specializzazione ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell'art. 41, comma 9, l. n. 247/2012, «a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti».

Infine per rispondere alla seconda questione il CNF precisa che «il praticante possa svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l'Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.».

(Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1/18; pubblicato l'11 giugno)

Consiglio Nazionale Forense parere 17 gennaio - 11 giugno 2018, n. 1

Relatore Salazar

Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti: a) se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti; b) se il testo dell'art. 3, comma 5 del D.M. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in

correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell'art. 8 (espressamente richiamati dal citato comma 3), debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.

La risposta è nei seguenti termini:

- 1) Il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell'art. 41, comma 9 della L. 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. da ultimo parere n. 63/16);
- 2) Il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l'Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.

L'Università Pegaso formula tre quesiti relativi al rapporto tra frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all'articolo 43 della legge n. 247/12 e al d.m. n. 17/2018.

Chiede di sapere in particolare: a) se sia consentito il contemporaneo rilascio del certificato dell'avvenuta frequenza del corso di formazione e dell'avvenuta frequenza della Scuola di specializzazione; b) se il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione possa essere rilasciato una volta maturate 160 ore di frequenza (scil.: della Scuola di specializzazione); c) se, infine, se sia ammissibile valutare l'idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione ai fini del compimento di un anno di tirocinio.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Al terzo quesito (rubricato sub c), anzitutto, non può che essere data risposta negativa stante il chiaro tenore dell'articolo 41, comma 9, della legge n. 247/12, a mente del quale l'equipollenza ai fini del compimento di un anno di tirocinio è ascritta alla frequenza della Scuola per l'intera sua durata.

Con riferimento ai primi due quesiti si osserva invece quanto segue. Con il parere del 15 luglio 2022, richiamato dal richiedente, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che

sussista una equipollenza funzionale tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex art. 43 legge n. 247/12, atteso che il d.m. n. 17/2018 annovera le scuole tra i soggetti organizzatori dei predetti corsi. Da ciò consegue che – ferma restando la possibilità, per le Scuole, di organizzare corsi di formazione autonomi e distinti rispetto alla frequenza della Scuola stessa e valevoli ai fini di cui all'articolo 43 della legge professionale e del d.m. n. 17/2018 – per il tirocinante che frequenti unicamente la Scuola di specializzazione il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso di formazione per il restante semestre. Pertanto, in risposta al quesito sub a) consegue che non è necessario rilasciare un doppio diploma, essendo sufficiente allo scopo il rilascio del diploma a seguito della frequenza della Scuola per l'intera sua durata. Per i medesimi motivi, la risposta al quesito sub b) è negativa, essendo in ogni caso necessaria la frequenza della Scuola di specializzazione per l'intera durata, al fine di maturare il diritto all'assorbimento dell'obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall'articolo 43 della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 1

INFORMAZIONI GENERALI TIROCINIO

Dopo la laurea il dottore in giurisprudenza deve svolgere la pratica forense, costituita da due componenti inseparabili:

- a) la pratica presso uno studio legale,*
- b) la frequenza obbligatoria della Scuola Forense.*

1. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato

La pratica forense può essere svolta presso l'Avvocatura dello Stato, anziché presso un avvocato del libero foro.

La norma (art. 41 della Legge Professionale) consente lo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura dello Stato per un periodo non superiore ai dodici mesi; di fatto, l'Avvocatura non ammette praticanti che debbano svolgere un periodo di tirocinio inferiore all'annualità^[1].

La selezione dei praticanti per l'ammissione al tirocinio innanzi all'Avvocatura dello Stato è molto rigida, e avviene per titoli, in base alla media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle seguenti materie:

- *Diritto privato,*
- *Diritto civile e commerciale,*
- *Procedura civile,*
- *Diritto amministrativo sostanziale e processuale,*
- *Diritto penale,*
- *Procedura penale.*

Il calcolo della media è il seguente:

voto di laurea

+

1 punto se si è conseguita la lode

+

La media risultante da:

media tra gli esami di diritto privato, civile e commerciale

media tra gli esami di procedura civile

media tra gli esami di diritto amministrativo

media tra gli esami di diritto penale e procedura penale

+

media delle lodi negli esami

Per coloro i quali accedono al tirocinio con Laurea Specialistica (3+2), la media viene calcolata sia sulle materie del triennio che su quelle del biennio, come se si trattasse di un unico percorso di studi; per il voto di laurea, invece, si considera solo quello "finale" della specialistica.

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, viene stilata una graduatoria di ammessi al praticantato presso l'Avvocatura, sino ad esaurimento posti.

A parità di punteggio, viene preferito il candidato più giovane.

La domanda si presenta una volta l'anno, nell'arco temporale indicato sul sito dell'Avvocatura (www.avvocaturastato.it) e secondo le modalità ivi indicate; ATTENZIONE, i termini di scadenza della domanda possono variare in base all'ufficio prescelto, quindi è

buona prassi informarsi, oltre che sul sito, anche presso gli uffici dell'Avvocatura ove si vuole presentare istanza.

Durante il periodo di tirocinio presso l'Avvocatura, il praticante affiancherà un Avvocato dello Stato, partecipando alla stesura di atti e pareri, svolgendo ricerche di dottrina e giurisprudenza, e naturalmente parteciperà alle udienze.

La pratica svolta presso l'Avvocatura dello Stato non dà diritto al rimborso spese, a differenza del tirocinio svolto presso un avvocato del libero foro.

L'esperienza presso l'Avvocatura dello Stato è utile per coloro i quali ambiscono a svolgere la professione per enti pubblici, per chi in futuro vorrà sostenere il concorso da Avvocato/Procuratore dello Stato, e per chi vorrà dedicarsi a consulenza per privati e imprese specializzandosi nei rapporti con la P.A.: le statistiche elaborate dall'Avvocatura, infatti, restituiscono un quadro piuttosto confortante, con alte percentuali di praticanti che superano l'esame al primo turno, sono soddisfatti di quanto appreso durante il tirocinio, e sono ben inseriti nel mondo del lavoro già a un anno dalla conclusione del tirocinio.

2. Il tirocinio presso l'ufficio legale di un ente pubblico o un ente privato autorizzato

Il tirocinio, per un periodo non superiore a dodici mesi, può essere svolto presso un ente pubblico o un ente privato autorizzato.

Le relative procedure sono bandite periodicamente dagli enti interessati e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sulle bacheche dell'Albo Pretorio del singolo ente, oltre che diffuse tra i Consigli dell'Ordine, per dare una capillare informazione agli aspiranti tirocinanti.

Negli anni, gli enti che hanno bandito posti per il tirocinio forense sono stati l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), varie Regioni, Comuni, Città Metropolitane, l'Automobile Club Italiano (Aci) e la Banca d'Italia.

Le modalità di selezione sono stabilite nei singoli bandi dagli enti interessati.

3. Il tirocinio presso un ufficio giudiziario

Il praticante, per un periodo non superiore a dodici mesi, può decidere di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari, cioè:

- 1. Corte di Cassazione,*
- 2. Procura Generale presso la Corte di Cassazione,*
- 3. Corti di appello,*
- 4. Procure Generali presso le Corti di Appello,*
- 5. Tribunali ordinari,*

6. Tribunale per i minorenni,
7. Corte dei Conti,
8. Procura generale presso la Corte dei Conti,
9. Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti,
10. Procure regionali della Corte dei Conti,
11. Corti di Giustizia Tributaria,
12. Consiglio di Stato,
13. Tribunali Amministrativi Regionali.

Per poter svolgere la pratica forense presso un ufficio giudiziario, il praticante, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

- *essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati,*
- *essere in possesso dei requisiti di onorabilità^[2] previsti dalla legge^[3],*
- *avere già svolto almeno sei mesi di pratica presso un avvocato del libero foro o presso l'Avvocatura dello Stato.*

Naturalmente, il praticante potrà svolgere il tirocinio negli uffici giudiziari compresi nel circondario di tribunale ove è costituito il Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto.

Alla base del tirocinio presso gli uffici giudiziari vi è un apposito progetto formativo redatto d'intesa tra i capi dei singoli uffici giudiziari e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo linee guida predisposte dal C.S.M. e dal C.N.F.

Il praticante non può svolgere la pratica presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale esercita attività professionale.

Per effettuare il tirocinio presso un ufficio giudiziario, il praticante deve presentare apposita domanda al capo dell'ufficio prescelto, autocertificando quanto segue:

- a. *l'iscrizione al registro dei praticanti,*
- b. *il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge,*
- c. *l'avvenuto svolgimento di almeno sei mesi di pratica presso un avvocato del libero foro o presso l'Avvocatura dello Stato,*
- d. *il punteggio di laurea,*
- e. *la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo,*

f. i dati relativi all'avvocato presso cui ha già svolto il pregresso periodo di pratica forense,

g. ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

Nel caso in cui i posti disponibili siano inferiori al numero delle domande, sono titoli di preferenza:

- la media degli esami richiesti per l'accesso al tirocinio,
- il voto di laurea,
- la minore età anagrafica,
- i corsi di perfezionamento post laurea in materie giuridiche.

Se la domanda viene accolta, il capo dell'ufficio giudiziario predispone apposita comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati, indicando la data in cui dovrà avere inizio la pratica presso l'ufficio giudiziario.

Durante la pratica presso l'ufficio giudiziario, il tirocinante viene affidato a un magistrato; ogni giudice non può avere più di due praticanti, per garantire la qualità dell'attività formativa.

Nel corso del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario, studia i fascicoli, approfondisce dottrina e giurisprudenza, predispone le minute dei provvedimenti, assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo, e inoltre apprende le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria.

Le regole da rispettare nel corso dello svolgimento della pratica presso un ufficio giudiziario sono molto rigide.

Il praticante, ad esempio, non può avere accesso ai fascicoli inerenti procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, oppure di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale presso cui ha svolto il rimanente periodo di pratica.

Il praticante, inoltre, è vincolato all'obbligo di riservatezza e riserbo sui dati, le informazioni e le notizie acquisite durante il periodo di pratica presso l'ufficio giudiziario, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del tirocinio.

Il capo dell'ufficio giudiziario ha facoltà di interrompere in ogni momento il tirocinio, per sopraggiunti motivi organizzativi o per il venir meno del rapporto fiduciario.

Al termine del tirocinio presso il magistrato affidatario il praticante redige una relazione con analitica indicazione delle attività svolte, indicando le udienze cui ha assistito, i fascicoli che ha esaminato, le questioni di fatto e di diritto trattate, le minute dei provvedimenti predisposti, le attività di cancelleria cui ha assistito e ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Tale relazione è sottoscritta dal magistrato affidatario, il quale ne attesta così la veridicità, e viene quindi trasmessa dall'ufficio al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto il praticante.

Nel rilasciare il certificato di compiuta pratica, il Consiglio dell'Ordine specificherà che il tirocinio si è svolto presso un ufficio giudiziario, indicandone i dati.

4. Lo stage presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013

Diverso dal tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario è lo stage (o tirocinio formativo) presso gli uffici giudiziari.

Entrambi sono definiti come tirocini, ma sono diversi i requisiti e gli effetti.

*Lo stage (o tirocinio formativo) presso gli uffici giudiziari è disciplinato dall'art.73 del **D.L. 21 giugno 2013, n. 69.***

Esso ha una durata complessiva di diciotto mesi, ed è riservato ai laureati in giurisprudenza più meritevoli, che abbiano un'età inferiore ai trent'anni e che abbiano riportato una media del 27/30 negli esami di:

- *diritto costituzionale,*
- *diritto privato,*
- *diritto processuale civile,*
- *diritto commerciale,*
- *diritto penale,*
- *diritto processuale penale,*
- *diritto del lavoro,*
- *diritto amministrativo,*

ovvero che abbiano conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a 105/110.

A differenza del tirocinio professionale, il laureato ammesso allo stage presso un ufficio giudiziario può concorrere all'ottenimento di una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, quali ad esempio il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o notaio, la

frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili a conseguire un'adeguata formazione.

L'esito positivo dello stage presso un ufficio giudiziario, a differenza del tirocinio professionale di cui al punto 3), costituisce titolo per accedere al concorso per magistrato ordinario.

L'esito positivo dello stage, inoltre, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della pratica forense: permette, in parole povere, di "scontare" un anno di pratica.

5. Il tirocinio in un altro Paese dell'Unione Europea

Per un periodo non superiore a sei mesi, il praticante può decidere di svolgere un periodo di tirocinio in un altro paese dell'Unione Europea, presso un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense o soggetto che abbia titolo equivalente a quello italiano di avvocato.

Se il praticante decide di fare questo tipo di esperienza, deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando il nome e i recapiti del professionista estero presso cui svolgerà un semestre di pratica, la sua qualifica e soprattutto l'equivalenza al titolo di avvocato italiano.

Il professionista straniero dovrà prestare il proprio consenso alla pratica forense con un atto scritto, da consegnare al Consiglio dell'Ordine.

A conclusione del semestre "europeo" di tirocinio professionale, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'avvenuto svolgimento della pratica all'estero, con una dichiarazione dell'Avvocato straniero che attesti l'avvenuto svolgimento con profitto del periodo di tirocinio, da produrre nella lingua originale dell'avvocato straniero, accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

6. La Scuola Superiore per le Professioni Legali

La Scuola Superiore per le Professioni Legali è istituita presso ogni facoltà di giurisprudenza.

La sua frequenza per un periodo non inferiore a due anni permette di conseguire il diploma di specializzazione nelle professioni legali (indirizzo giuridico-forense o indirizzo notarile), che è un vero e proprio diploma di specializzazione post-laurea.

Durante il percorso biennale di specializzazione il laureato ha la possibilità di approfondire, sia dal punto di vista teorico che pratico, le materie poste alla base delle tre principali professioni legali: avvocatura, magistratura, notariato.

Il diploma di specializzazione in professioni legali è titolo per accedere al concorso in magistratura, è valutato ai fini di numerosi concorsi giudiziari, ed è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della pratica forense.

7. La Scuola Forense

Il tirocinio professionale, oltre che nelle varie tipologie di pratica forense che abbiamo descritto, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da consigli dell'ordine e associazioni forensi, denominati in gergo Scuole Forensi.

Le Scuole Forensi sono istituite presso uno o più Consigli dell'Ordine circondariali, e hanno lo scopo di offrire agli aspiranti avvocati una formazione teorico-pratica in vista del futuro esercizio della professione forense.

In generale, vige la libertà di organizzazione delle scuole; tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha stilato delle linee guida di base che tutte le scuole sono tenute a rispettare.

In generale, le Scuole Forensi devono avere ad oggetto lo studio teorico-pratico delle seguenti discipline:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;*
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;*
- c) ordinamento e deontologia forense;*
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;*
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;*
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;*
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;*
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;*

- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Secondo le linee guida del C.N.F., le Scuole devono utilizzare, nella didattica, il **metodo casistico**, permettendo così al praticante di confrontarsi con dei casi più o meno complessi cui fornire la soluzione, maturando una formazione idonea al successivo esame di abilitazione e allo svolgimento della professione di avvocato.

Il corso della Scuola Forense ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di pratica forense, secondo modalità e orari che consentano al praticante di continuare ad assistere alle udienze e frequentare lo studio professionale ovvero svolgere uno dei tirocini alternativi previsti dalla legge.

I corsi sono organizzati in moduli semestrali (novembre-aprile, maggio-ottobre) e le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

La frequenza della Scuola Forense è obbligatoria; tuttavia, nel caso del semestre di pratica svolto all'estero, il praticante, per massimo sei mesi, è esonerato dalla frequenza dei corsi.

Nell'arco dei diciotto mesi di Scuola Forense il praticante dovrà superare, con profitto, le verifiche intermedie e la verifica finale del ciclo: si tratta di test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti del semestre, composti da 30 domande per la verifica intermedia, e 40 per quella finale, elaborati sulla base di una serie di quesiti inseriti in una banca dati nazionale.

Secondo le linee guida le prove intermedie hanno una durata di 90 minuti, mentre la prova finale ha una durata di due ore.

La prova è superata con successo se il praticante risponde esattamente ad almeno due terzi delle domande.

Le verifiche intermedie si svolgono al termine dei primi due semestri, presumibilmente nei mesi di aprile e ottobre, comunque in base alle cadenze temporali delle scuole.

L'accesso alle verifiche intermedie è consentito al praticante che abbia frequentato almeno l'ottanta per cento (80%) delle lezioni.


Nel caso in cui il praticante non superi il test della verifica intermedia, deve ripetere l'ultimo ciclo di formazione e il relativo test all'appello successivo.

L'accesso alla verifica finale è consentito al praticante che abbia frequentato almeno l'ottanta per cento (80%) delle lezioni di ogni semestre e abbia superato – ovviamente – le due precedenti verifiche intermedie.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e del relativo test finale.

Ciascun Consiglio dell'Ordine può prevedere, per l'iscrizione alla Scuola Forense, il pagamento di una quota per coprire le spese di organizzazione e gli eventuali compensi ai docenti: l'ammontare di questa quota non è fisso, ma varia in tutta Italia.

I Consigli dell'Ordine possono – ma non devono – prevedere l'istituzione di borse di studio in favore dei praticanti più meritevoli, da attribuire anche in base al reddito.

*Il Direttore
Scuola Forense*


IL TESORIERE
Avv. Manuela Rinaldi
